


**Protocollo d'Intesa tra**  
**l'Università degli Studi di Trieste**  
**e**  
**il Corpo Consolare di Trieste**



L'Università degli Studi di Trieste, (di seguito denominata anche "Università" o "Ateneo"), con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2021,

e

il Corpo Consolare di Trieste, rappresentato dal Decano Dott. Massimiliano Fabian, domiciliato per la sua funzione presso la sede di via Caboto, 31 - Trieste (di seguito denominato anche "Corpo Consolare").

**Visto**


- lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste e, più in generale, le norme dell'ordinamento universitario;
- la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari dd. 24.4.1963, in particolare, l'art. 5;
- il D.P.R. 5.1.1967, n. 200 e s.m.i. che disciplina le funzioni e i poteri consolari;
- lo Statuto del Corpo Consolare di Trieste dd. 30 ottobre 2002;
- il Trattato di Lisbona dd. 13.12.2007;
- la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, G.U. dell'UE dd. 14.12.2007.

**Premesso che**

- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della

ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore, nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario; altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale, orientata prioritariamente al conseguimento di una migliore integrazione tra le diverse culture e al superamento dei divari di sviluppo;

- l'Università contribuisce con le altre istituzioni di ricerca e di alta formazione del territorio a fare del distretto triestino una delle aree a più alta densità di personale addetto alla ricerca in Europa, pertanto, il contesto di riferimento ne enfatizza la vocazione storica, vale a dire, la capacità di promuovere e gestire una significativa rete di relazioni internazionali;
- l'Università di Trieste, che risulta già essere, nel sistema universitario italiano, l'Ateneo che attrae il più alto numero di studenti stranieri (*percentuale, rispetto agli iscritti italiani*), intende, in sinergia con altre istituzioni della città, promuovere ulteriori iniziative e opportunità finalizzate a fare della città di Trieste un riconosciuto polo di residenzialità studentesca e scientifica di rilievo nazionale e internazionale, con evidenti benefici anche per l'economia territoriale;
- nell'Università di Trieste, già da alcuni anni, nella propria sede di Gorizia, è attivo uno specifico percorso di studi nell'ambito delle scienze internazionali e diplomatiche, ricondotto alla classe delle lauree in Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- per il conseguimento delle proprie finalità statutarie l'Università può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi, a condizione che le predette collaborazioni siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico dell'attività svolta;
- al Corpo Consolare compete, in particolare, favorire lo sviluppo di relazioni culturali, scientifiche, economiche e commerciali, tra gli stati d'invio e le istituzioni dello stato di residenza, nonché promuovere, sviluppare e consolidare relazioni di reciprocità relazionale fra gli stessi;
- nell'area geopolitica in cui l'Università e il Corpo Consolare operano, al centro di potenzialità di sviluppo economico e sociale, cruciali anche per la città di Trieste e il suo territorio, le due istituzioni



possono dare un loro significativo contributo, in correlazione alle proprie finalità;

- dalla promozione e realizzazione delle iniziative e attività di collaborazione, di cui al presente Protocollo d'Intesa, non consegue alcun onere di natura economica a carico dell'Università salvo diversi accordi, di volta in volta, deliberati dagli Organi competenti;
- nel dicembre 2008 è stato stipulato un Protocollo d'Intesa tra l'Università e il Corpo Consolare di Trieste per la durata di tre anni, che è stato rinnovato nel 2011 e nel 2015.

### **Tutto ciò premesso**

L'Università degli Studi di Trieste e il Corpo Consolare di Trieste (di seguito denominati anche "le Parti")

**convengono e stipulano quanto di seguito.**

### **Articolo 1**


Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

### **Articolo 2**

**2.1** L'Università e il Corpo Consolare intendono congiuntamente sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione, coerentemente con le rispettive finalità istituzionali, in particolare, nei seguenti ambiti:

- attività di studio, didattica, formazione e ricerca, correlate a obiettivi di comune interesse;
- attività culturali e turistiche, mirate a una maggiore conoscenza degli stati d'invio;
- azioni di sostegno alla mobilità di docenti, ricercatori e studenti (borse di studio);
- iniziative condivise, per quanto di competenza, volte alla semplificazione delle procedure amministrative, con particolare riferimento alla materia dei permessi d'ingresso e soggiorno;
- iniziative condivise in materia di informazione, comunicazione e interoperabilità dei sistemi informativi.

**2.2** Le Parti considerano, infine, strategiche la promozione e la realizzazione di iniziative di collaborazione in partenariato in ambito internazionale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'pl' followed by a large, sweeping loop that ends in a vertical stroke.

### **Articolo 3**

**3.1** Le modalità attuative delle attività e delle iniziative di collaborazione, di cui al precedente art. 2, saranno, di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi, con le strutture didattiche, scientifiche e di servizio interessate, e costituiranno parte integrante del presente Protocollo.

**3.2** I predetti accordi definiranno i rispettivi obblighi e responsabilità, anche in materia di prevenzione e sicurezza.

**3.3** Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Protocollo d'Intesa, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:


- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.

**3.4** Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

**3.5** Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

**3.6** Il presente Protocollo d'Intesa non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

**3.7** Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo d'Intesa dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".



#### **Articolo 4**

**4.1** Le Parti possono concordare, attraverso le collaborazioni di cui all'art. 3, la realizzazione di progetti di ricerca o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.

**4.2** In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

**4.3** La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà congiunta tra le Parti e definita in proporzione alla quota di apporto di ciascuna parte. I relativi diritti di sfruttamento e utilizzo saranno definiti con apposito accordo separato.

**4.4** Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.


#### **Articolo 5**

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 8, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

#### **Articolo 6**

**6.1** Nell'ambito delle iniziative di collaborazione, di cui al precedente art. 2, in particolare, in riferimento all'attività didattica e di formazione, il Corpo Consolare potrà contribuire ad assicurare impegni didattici integrativi, nei corsi di studio e nelle attività formative, attivi presso l'Università, nel rispetto della regolazione vigente in materia di ordinamenti didattici.

**6.2** Compete agli Organi dell'Università assumere le relative determinazioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'pl' followed by a large, sweeping flourish that extends upwards and to the right.

## **Articolo 7**

**7.1** Il Corpo Consolare non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

**7.2** L'Università non si assume le obbligazioni del Corpo Consolare né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del Corpo Consolare.

**7.3** È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dal Corpo Consolare; è parimenti esclusa ogni garanzia del Corpo Consolare per le obbligazioni contratte dall'Università.

## **Articolo 8**

**8.1** L'Università e il Corpo Consolare promuoveranno incontri periodici, di comune intesa, al fine di mantenere costanti i rapporti di collaborazione e coordinamento, altresì, monitorare l'efficacia dei risultati conseguiti, attraverso l'utilizzo delle opportunità contenute nel presente Protocollo.

**8.2** Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione:


per l'Università degli Studi di Trieste la referente è la prof.ssa Sara Tonolo

per il Corpo Consolare il referente è il dott. Massimiliano Fabian

**8.3** In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

## **Articolo 9**

**9.1** L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per responsabilità civile verso terzi compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte del Corpo Consolare, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali del



Corpo Consolare.

**9.2** Analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università saranno, ove necessario, garantite dai singoli Consolati e dettagliate negli specifici accordi di cui all'art. 3.

**9.3** Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni

#### **Articolo 10 – Codici etici e di comportamento**

Il Corpo Consolare dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito *web* dell'Ateneo.

#### **Articolo 11**


**11.1** Il presente Protocollo ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

**11.2** Le Parti potranno recedere dal Protocollo con un preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.

**11.3** Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta.

**11.4** Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

**11.5** In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a large, sweeping initial or surname.

## **Articolo 12**

**12.1** Il presente Protocollo si intende automaticamente integrato dagli atti e/o accordi, correlati alle iniziative e attività assunte nell'ambito delle collaborazioni regolate dal Protocollo medesimo.

**12.2** I contenuti regolatori di precedenti atti e/o accordi continuano ad avere efficacia sino alla naturale scadenza, salvo diversa proposizione convenuta tra le Parti.

## **Articolo 13**


**13.1** Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti al presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice *privacy*", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

**13.2** Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

**13.3** Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

## **Articolo 14**

Per qualunque controversia relativa al presente Protocollo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'pl' followed by a large, sweeping loop that ends in a vertical line with a small hook at the bottom.



## Articolo 15

**15.1** Il presente Protocollo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

**15.2** Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.


**15.3** Il presente Protocollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste, 28 ottobre 2021

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Trieste

Prof. Roberto Di Lenarda




---

Il Decano

del Corpo Consolare di Trieste

Dott. Massimiliano Fabian



---